

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

« Art. 1. La presente legge riguarda la pesca nelle acque del pubblico demanio e nel mare territoriale.

« Alla pesca nelle acque di privata proprietà, che sono in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale, solo in quanto possa richiedere il pubblico interesse, e salvo il disposto dell'articolo 17, saranno applicate le disposizioni che in questa legge espressamente ad essa si riferiscano.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice di marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale. »

È aperta la discussione generale sull'articolo 1.

**BERTANI A. e VARÈ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.

**BERTANI AGOSTINO.** Occorrendo, rare volte per buona fortuna della nostra considerazione letteraria, di leggere negli stampati che si distribuiscono alla Camera dei grossi svarioni, certamente imputabili alla difficile interpretazione di taluni manoscritti ed alla fretta tipografica, svarioni che compromettono crudelmente la lingua, la sintassi e la grammatica, mi permetto di proporvi, o signori, la deliberazione che tutto quanto si stampa per incarico della Camera, debba avere il visto di uno dei segretari deputati, prima che lo stampato venga distribuito.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Vorrei proporre all'onorevole ministro ed alla Commissione di sopprimere l'alinea 2 dell'articolo 1, il quale si riferisce alla pesca nelle acque di privata proprietà.

Siccome questa disposizione si riferisce agli articoli 8 e 17, ed implica la grande questione di sapere sino a quale punto si possa mettere sotto regolamento la proprietà delle acque private per l'interesse pubblico di conservare il pesce, non vorrei che chi vota l'articolo 1 si trovasse implicitamente obbligato a votare l'articolo 8.

Mi sembra inoltre inutile di parlare delle eccezioni che possono riguardare le acque di proprietà privata in un articolo che enuncia l'oggetto speciale della legge, in un articolo, vale a dire, che si riferisce alle acque fluviali ed alle acque marittime. Ciò stante, spero che l'onorevole ministro e la Commissione, per lasciare impregiudicata la discussione che deve aver luogo sull'articolo 8, accetteranno la soppressione che ho l'onore di proporre.

**MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura**

e commercio. Se l'onorevole Pierantoni si contenta di stralciare provvisoriamente il secondo comma dall'articolo 1, e di rimandarne la discussione all'articolo 8, non vedo a questo nessuna difficoltà. Così si potrà far cammino.

Quando poi verrà in discussione quell'articolo, mi riservo di dare una risposta alle osservazioni che egli ha presentate testè. Per ora intanto si può cominciare a discutere sul primo comma e sul terzo, riservandoci di discutere più tardi il secondo.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

L'onorevole Bertani ha fatto una proposta formale nel senso che la Camera ha inteso.

Siccome la proposta medesima riguarda in genere tutte le proposte di legge, pregherei l'onorevole Bertani di voler riservare la sua mozione allorquando discuteremo la proposta di regolamento della Camera. Mi sembra che in quell'occasione essa tornerà più opportuna.

**BERTANI A.** Accetto la sua proposta, contentandomi intanto che per ora la mia abbia un valore morale.

**PRESIDENTE.** Dunque la rimanderemo al giorno in cui si discuterà il regolamento.

All'articolo 1 avvi un emendamento dell'onorevole Cancellieri.

Insiste, onorevole Cancellieri?

**CANCELLIERI.** Ci siamo concordati. La nuova redazione dei vari articoli del progetto di legge, presentata oggi dal Ministero, è l'effetto dell'accordo inteso tra me, lui e la Commissione, colla riserva del solo articolo 21, pel quale insisterò a suo luogo a proporre la soppressione.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento del ministro?

**CARBONELLI, relatore.** È concordato tra il ministro, il deputato Cancellieri e la Commissione.

**PRESIDENTE.** Va bene.

Allora, se nessuno domanda la parola, metto ai voti il primo ed il terzo comma dell'articolo che venne letto, salvo poi a trattare del secondo comma quando verrà l'articolo 8. Così resta inteso.

Ne do lettura:

« La presente legge riguarda la pesca nelle acque del pubblico demanio e nel mare territoriale.

« Rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile e in altre leggi sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri e sulle concessioni di pertinenze del demanio pubblico e di mare territoriale. »

Siccome non ci sono oratori iscritti, metto ai voti questi due comma dell'articolo 1.

(Sono approvati.)